



COMUNE DI CROTONE
SETTORE 6
TUTELA DELL'AMBIENTE

**Regolamento Comunale per la tutela, la manutenzione e la gestione del verde pubblico
e privato**

| Revisione | Data | Redazione e Verifica | Approvazione |
|-----------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 00 | 19/11/2021 | Ufficio Tutela del Verde | C.C. n. 135 del 19/11/2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Promosso dal
Sindaco
Ing. Vincenzo Voce*

*Assessorato al Verde Pubblico
Dott.ssa Rossella Parise*

Con il contributo della V Commissione Consiliare

*Stesura e contenuti tecnici a cura del
Responsabile dell' Ufficio Tutela del Verde - Settore 6
Dott. Davide Scarriglia*

Capo 1: Principi

ART.1 NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Il presente regolamento è informato ai principi e alle regole di cui:

- Alla Costituzione della Repubblica Italiana: Art.4: “... *Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società*” Art.9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
- al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/2004 attraverso il quale vengono tutelati gli alberi in zone soggette a vincolo paesaggistico;
- Alla Convenzione Europea del Paesaggio adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 nonché aperta alla firma degli Stati Membri dell’organizzazione a Firenze il 20 ottobre 2000;
- Alla Carta del Paesaggio Mediterraneo approvata a Siviglia nel 1992
- Al Rapporto FAO Sulla Deforestazione (2016)
- Alla Legge n.10 del 14.01.2013 (Norme per lo Sviluppo degli Spazi Verdi Urbani)
- Alle Linee Guida per il governo sostenibile del verde urbano. Varate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del MATTM nel - 2017

ART.2 PRINCIPIO DI VALORIZZAZIONE DEL VERDE CITTADINO

Le varie tipologie di verde cittadino, sia esso pubblico che privato, costituiscono una componente estetica dal valore percettivo e rappresentano, nella loro totalità e complementarietà, un elemento identitario e culturale per l’intero territorio e per la cittadinanza.

Il presente regolamento valorizza il complesso patrimonio naturale al fine di essere nuovamente riscoperto, conosciuto e fruito con rispetto.

Le norme di cui al regolamento mirano ad un’adeguata pianificazione e gestione del verde nella prospettiva dell’incremento di benefici all’ecosistema urbano da realizzarsi attraverso le seguenti linee direttrici:

- a) Funzione ecologico-ambientale. Il verde in ambito urbano è un elemento fondamentale che contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti negativi generati dalle attività antropiche:
 - incrementa la capacità fotosintetica di diminuire le concentrazioni di anidride carbonica, incrementa l’azione benefica sul microclima mediante il meccanismo di evapo- traspirazione fogliare;
 - Diminuisce il rumore ambientale, grazie alla capacità fonoassorbente delle foglie;
 - Ospita numerose specie animali, concorrendo alla conservazione della biodiversità.
- b) Funzione protettiva. Il verde può fornire un importante effetto di protezione e di tutela del territorio:

- Intercetta la pioggia, rallentando il deflusso verso le reti di smaltimento, con notevole miglioramento del ciclo dell'acqua e con positivi effetti sulla stabilizzazione del suolo;
 - In aree degradate o sensibili (argini di fiumi, scarpate, zone con pericolo di frana), la sua rimozione può produrre effetti sensibili di degrado e dissesto territoriale.
- c) Funzione igienica. Il verde è spazio idoneo dove poter ritrovare benessere psico- fisico attraverso passeggiate, praticando sport o attività ludico ricreative;
- d) Funzione sociale e ricreativa:
- La presenza di parchi, giardini, viali e piazze alberate o dotate di arredo verde, consente di soddisfare un'importante esigenza ricreativa e sociale, fornendo un fondamentale servizio alla collettività e rendendo più vivibile la città.
- e) Funzione didattica.
- Il verde in città, oltre stimolare forme di cittadinanza attiva, favorisce la promozione di iniziative e attività didattico-formative volte a promuovere le tematiche attinenti il rispetto dell'ambiente, la sostenibilità, la sana alimentazione, l'agricoltura ecc. (orti urbani, giardini botanici, orti didattici nelle scuole ecc.);
 - Per ampie fasce di popolazione costituisce la più immediata se non unica possibilità di contatto con la natura, offrendo l'esperienza di vivere direttamente i cicli naturali e gli elementi della flora e della fauna locale;
- f) Funzione estetico-architettonica.
- Anche la funzione estetico-architettonica è rilevante, in considerazione del fatto che la presenza del verde migliora decisamente il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in città, per cui diventa fondamentale favorire un'integrazione fra elementi architettonici e verde nell'ambito della progettazione dell'arredo urbano.
 - Migliora l'estetica e dunque il valore dei contesti immobiliari circostanti
 - È uno spazio solitamente ricercato e apprezzato dai turisti
- g) Funzione economica alternativa:
- In aree verdi che lo consentono, può essere contesto idoneo per promuovere un'economia alternativa (mercatini con prodotti equo-solidali, mercatini con prodotti agro- alimentari a chilometro zero, esposizioni artigianali, baratto)

ART. 3 OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si prepone le finalità di:

- a) Tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano e come elemento cardine della rete ecologica locale;
- b) Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- c) Sviluppare una corretta progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- d) Favorire il corretto uso delle aree verdi del territorio comunale;

- e) Promuovere la cultura del verde urbano attraverso il coinvolgimento delle diverse forme di cittadinanza (singoli cittadini, associazioni, etc.)
- f) Favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità e dei servizi ecosistemici;
- g) Ridurre la frequenza degli incendi d'interfaccia causati dall'uomo
- h) Favorire interventi di Forestazione Urbana

ART.4 AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica all'intera rete ecologica urbana, periurbana, rurale del territorio comunale, ovvero alle aree verdi di proprietà pubblica e ove pertinente, alle aree private.

Costituiscono oggetto di tutela e salvaguardia le aree verdi, in tutte le loro componenti erbacee, arboree e arbustive; ciò con riferimento sia al patrimonio verde esistente sia a quello di nuova formazione.

Il Regolamento integra le norme vigenti e disciplina nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato presente sul territorio comunale ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale.

Il Regolamento incentiva l'impianto di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove aree verdi ad uso pubblico e nella riqualificazione delle aree esistenti.

Il Regolamento viene emanato ad integrazione e nel rispetto della gerarchia di tutti gli strumenti di legge e di pianificazione (Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Comunitari)

Restano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le aree agricole produttive, nonché le aree che ricadono nella regolamentazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

ART. 5 TIPOLOGIE DI VERDE COMUNALE

Il verde Pubblico assume le seguenti sotto-classificazioni:

1. Verde di arredo:

- Giardini storici • Piazze, ville e parchi urbani • Spazi verdi di quartiere • Piazzali alberati • Verde stradale • Banchine alberate, aiuole stradali, parcheggi e verde spartitraffico a corredo della viabilità, rotatorie; • Viali alberati • Arbusti, siepi, prati

2. Verde funzionale:

- Sportivo • Scolastico • Sanitario • Cimiteriale • Pubblico di quartiere • Pubblico suburbano •

Verde di uso collettivo in carico a gestori diversi

- 3. Verde Rustico: Tipico dei contesti periurbani a vocazione naturale e/ o agricola (contrade e frazioni)

- Zone e parchi agricoli comunali • Zone fluviali e lacustri • Elementi di diffusione e continuità biologica • Aree Boscate • Alberature Monumentali • Alberi di pregio • Fossi, scarpate e canali
- Terreni incolti • Prati rustici • Macchie di vegetazione arborea ed arbustiva (anche di pregio)

Il verde privato assume le seguenti sotto-classificazioni:

1. residenziale di quartiere
2. residenziale suburbano

Capo 2: Tutela, Promozione e Gestione

ART. 6 CONTROLLO E PROMOZIONE

Fatte salve le attività di controllo, istituzionalmente demandate ai sensi dell' art. 57 del C.P.P. alla competenza alle autorità di Polizia Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale, al fine di verificare il rispetto nonché la promozione del presente Regolamento, ha la facoltà di stipulare convenzioni con associazioni di volontariato operanti nell'ambito della salvaguardia del patrimonio floro-faunistico territoriale (*Guardie eco-zoofile*), nonché con l'Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Crotone.

ART. 7 NORME COMPORTAMENTALI

DIVIETI

Nelle aree e spazi verdi pubblici sono vietati:

- a) L'utilizzo come deposito non autorizzato di materiale di qualsiasi tipo,
- b) L'accatastamento di materiale infiammabile,
- c) L'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta,
- d) L'impermeabilizzazione del suolo, fatti salvi i progetti di opere pubbliche,
- e) Gli scavi non autorizzati, l'esecuzione di riporti di terreno, l'apertura di buche,
- f) Il versamento o lo spargimento di sostanze come sali, acidi, olii, solventi, vernici, sostanze bituminose, nocive/tossiche per la salute del terreno, per la flora e la fauna presenti e per i corpi idrici recettori, comprese le fontane,
- g) L'utilizzo di diserbanti senza autorizzazione,
- h) L'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo devitalizzare le parti aeree e sottosuolo di alberi e arbusti, compromettendone l'integrità;
- i) Il danneggiamento dell'area di pertinenza degli alberi (tondello), attraverso azioni di costipamento e impermeabilizzazione;
- j) Il danneggiamento e l'imbrattamento della segnaletica;
- k) Il danneggiamento e l'imbrattamento dei giochi o elementi di arredo;

- l) La raccolta e l'asportazione di fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni dallo strato superficiale di terreno;
- m) Il calpestio di prati e aiuole fiorite;
- n) Il calpestio di siti erbosi ove sia espressamente vietato mediante apposita cartellonistica,
- o) L'abbandono, la cattura, la molestia o il ferimento intenzionale di animali, nonché la sottrazione di uova e nidi,
- p) La somministrazione di cibo agli animali,
- q) Qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree,
- r) Lo scavalco e/o il danneggiamento di transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite, pozze d'acqua e/o altro,
- s) La circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi ovvero: moto-carrozze per persone con possibilità motoria ridotta; mezzi di soccorso; mezzi di vigilanza in servizio; mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione e quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale,
- t) Ogni tipo di attività in contrasto con le norme per l'accesso e l'uso delle aree verdi destinate alla sgambatura cani,
- u) Ogni tipo di attività in contrasto con le norme di gestione degli orti urbani comunali,
- v) L'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, etc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate,
- w) L'affissione agli alberi ed agli arbusti di strutture di qualsiasi genere come ad esempio cartelli pubblicitari, luminarie, bandierine, funi etc.
- x) La messa a dimora di piante senza l'autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti,
- y) Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole,
- z) L'introduzione di nuovi animali selvatici, senza l'autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti,
- aa) La somministrazione di cibo a quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati,
- bb) Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- cc) Il campeggio ed il pernottamento senza la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti;
- dd) L'accensione di fuochi senza la preventiva autorizzazione da parte degli Uffici comunali preposti;

- ee) La pulizia o la manutenzione di veicoli o parti di essi;
- ff) Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti;
- gg) La realizzazione di tutte quelle attività, manifestazioni non autorizzate e comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- hh) Sporcare il suolo con rifiuti, cibo, deiezioni animali, deiezioni umane;
- ii) Sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di eventi atmosferici avversi che potrebbero generare la caduta di rami, alberi o di fulmini;
- jj) Sostare in aree temporaneamente interdette per circostanze di pericolo opportunamente segnalate.

Nelle aree verdi è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata.

FRUIZIONE DELLE AREE DA GIOCO E SPAZI LUDICO – RICREATIVI COMUNALI

Ai fini della corretta fruizione delle aree da gioco e spazi ludico-ricreativi comunali:

- a) È fatto obbligo a quanti utilizzano gli spazi verdi ludico-ricreativi comunali, di mantenere una condotta rispettosa dell'ambiente, delle piante, delle attrezzature installate e degli altri fruitori.
- b) Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi – ove specificato – e comunque di età non superiore ad anni 12 ove non diversamente specificato.
- c) Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature presenti nelle aree verdi pubbliche è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito.
- d) I parchi gioco comunali, i percorsi natura e le altre aree verdi con finalità ludico ricreativa sono utilizzabili dal pubblico tutti i giorni, nel rispetto degli orari di apertura e chiusura.
- e) L'accesso ai cani o ad altri animali, alle aree gioco comunali nonché agli altri spazi ricreativi, è consentito solo se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- f) L'Amministrazione comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
- g) Chiunque arrechi danni alla segnaletica, all'arredo, e ai giochi è obbligato al risarcimento dei danni stessi.

AREE PREPOSTE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI

Al fine di permettere la fruizione delle aree verdi considerando le esigenze delle diverse tipologie di utenti, l'Amministrazione Comunale regolamenta per come segue le modalità di accesso da parte dei cani ovvero:

- a) Per piccoli giardini attrezzati con giochi e/o arredi ove non sia possibile, per le ridotte dimensioni, attuare una qualsiasi forma di suddivisione tra aree attrezzate e non, è vietato l'accesso ai cani. All'ingresso di queste aree dovrà essere apposto un cartello di regolamentazione dell'area verde con inserito il "Divieto di Accesso ai Cani";
- b) Per giardini attrezzati di maggiori dimensioni potrà essere delimitata, mediante recinzioni o siepi, la zona attrezzata con giochi e /o arredi, in cui verrà vietato l'accesso ai cani, mentre nella restante area e nelle aree verdi non attrezzate potrà essere permesso l'accesso degli animali a condizione che siano condotti al guinzaglio.
- c) L'Amministrazione, mediante apposita segnaletica, individua aree verdi o parti di esse, denominandole "Aree di Sgambamento per Cani", realizzate allo scopo di permettere ai cani di muoversi liberamente, con caratteristiche tali da garantire sicurezza sia per la popolazione che per gli stessi animali.
- d) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e accompagnatori ed ai loro cani;
- e) I cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio purché sotto il controllo dell'accompagnatore;
- f) Ogni conduttore è responsabile del proprio cane;
- g) Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti;
- h) I cani con problemi comportamentali devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio.
- i) I proprietari/conduttori di cane potranno permanere nell'area per un periodo tale (stimato in circa 45 minuti) da consentire una adeguata fruizione a tutti gli utenti;
- j) Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia;
- k) Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
- l) I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da adulti. In caso di cani aggressivi o pericolosi l'accompagnatore deve avere compiuto i 18 anni;

- m) I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che non vi siano incompatibilità comportamentali fra i vari cani;
- n) Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere con tale cane femmina all'interno dell'area di sgambamento;
- o) A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di apposito sacchetto per la raccolta delle deiezioni e di depositarle nei contenitori presenti nell'area di sgambamento;
- p) Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo entrando e uscendo dalle aree di sgambamento di chiudere tempestivamente i cancelli.
- q) Le aree di sgambamento cani sono regolarmente mantenute dal Comune, essendo aree di libero accesso e prive di sorveglianza l'utente è comunque tenuto, prima di liberare il cane, ad eseguire un controllo generale dello stato dell'area (recinzioni, cancelli, terreno) onde evitare incidenti.
- r) Nelle aree di sgambamento cani sono normalmente presenti situazioni (buche causate all'indebito scavo da parte degli animali, radici affioranti e materiale vegetale) insite nella natura stessa di tali aree di conseguenza i fruitori devono prestare attenzione nel loro uso.
- s) Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduttori.

L'accesso è comunque vietato:

- ai cani affetti da patologie contagiose
- ai cani femmina in periodo estrale (calore)
- ai cani che, in base ad accertamenti pregressi, già hanno morso o aggredito.

ART.8 COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA

Il Comune promuove ed incentiva la partecipazione diretta di singoli cittadini, comitati cittadini, gruppi di vicinato, associazioni, Ordini Professionali, persone giuridiche ecc. ai fini della manutenzione e valorizzazione delle aree a verde pubblico.

Il cittadino in forma singola o associata, facendosi portatore dei principi contenuti nel Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro le norme di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

Al fine di accrescere la cultura del verde, e per incentivare il grado di partecipazione ai processi decisionali, il Comune comunica alla cittadinanza, mediante gli appositi canali di informazione, gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, riqualificazione).

Gli iscritti alle associazioni ambientaliste, legalmente riconosciute e presenti sul territorio o la consulta ambientale se regolarmente istituita, possono essere incaricati dal Comune per svolgere funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni del

Regolamento. In particolare possono essere incaricati di rilevare e segnalare comportamenti in contrasto con il presente Regolamento, rientranti nell'ambito delle proprie competenze, mediante invio di segnalazioni al preposto ufficio tecnico.

Il Comune al fine di incentivare l'incremento di aree forestate urbane, nonché la presenza di essenze botaniche in città, accoglie favorevolmente le iniziative promosse da cittadini in forma singola e/ o associata (comprese le persone giuridiche) che intendono:

- Mettere a dimora su aree a verde pubblico, addobbi floreali, piante specie arboree e arbustive, previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale;
- Donare essenze botaniche come: piante, fiori, arbusti, alberi, previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale;
- Promuovere qualsiasi forma di sensibilizzazione pratica ed intellettuale, capace di valorizzare il verde in città

ART. 9 AFFIDAMENTO DI PARCHI, VILLE E GIARDINI PUBBLICI

Il Comune, valutata l'impossibilità di gestione diretta, può emanare apposite procedure selettive di affidamento temporaneo di parchi, ville e giardini pubblici. L'affidamento è subordinato ad una costante di verifica di efficienza nell'attività di manutenzione ed eventualmente subordinato ad interventi di valorizzazione e tutela del verde e degli arredi urbani.

L'affidamento avviene in ogni caso all'esito di procedura di evidenza pubblica ed in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario.

La durata minima dell'affidamento è fissata in anni tre, fatta salva la revoca anticipata nei casi previsti dal presente regolamento e dal bando pubblico.

Se specificatamente indicato nel bando, in conformità ed entro i limiti di cui alle disposizioni di cui al presente regolamento, nelle aree in affidamento potranno essere espletate specifiche attività di lucro preventivamente autorizzate dal Comune.

Gli affidatari delle aree verdi comunali dovranno garantire l'accesso al pubblico nelle fasce orarie concordate con il Competente Ufficio Comunale.

Gli affidatari dovranno preservare lo stato di sicurezza e decoro dei luoghi dati in gestione, mediante una costante opera manutentiva. *Inoltre è fatto divieto assoluto da parte dell'affidatario di sub concedere ad altri le aree ricevute in affidamento.*

Gli affidatari dovranno impegnarsi a seguire il corretto iter per la gestione di sfalci e potature e altri rifiuti, prodotti durante le attività manutentive, evitando così di ammassare le risulte, nelle medesime aree in gestione, in aree esterne di prossimità, nonché all'esterno degli appositi cassonetti dei rifiuti, pena l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge nonché ove necessario la revoca dell'affidamento .

Gli eventi o le attività diverse da quelle per le quali sono finalizzate le aree a verde, dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente ufficio comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi ricreativi, sagre, congressi, attività socio-culturali).

Sono vietati tutti gli interventi di manutenzione straordinaria (abbattimento, rimozione arredo urbano, installazioni di varia natura) fatta salva la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

ART.10 SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente di settore. In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al Dirigente del settore interessato per la attivazione di iniziative di sponsorizzazioni in base alla presente regolamentazione. E' fatto salvo quanto previsto negli artt. 8 e 11 in merito alle proposte spontanee di sponsorizzazione.
3. Il procedimento di scelta dello sponsor è effettuato mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso.
4. L'avviso pubblico, unitamente ad un eventuale disciplinare, è approvato con determinazione del Dirigente del settore competente che sarà individuato nella delibera di Giunta Comunale, adottata per l'avvio della procedura.
5. L'avviso, pubblicato all'albo pretorio online ed inserito nel sito internet del Comune di Crotona e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione, deve indicare i seguenti elementi minimi:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione;
 - b) l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
 - c) le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
 - d) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare, oppure la somma richiesta quale sponsorizzazione;
 - e) l'inesistenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - f) i criteri e modalità di valutazione delle offerte;
 - g) l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
 - h) l'eventuale diritto di prelazione, a parità di condizioni offerte, a norma dell'art. 11;
 - i) la compresenza di altri *sponsor* nell'ambito dello stesso oggetto sponsorizzato;
 - m) l'Ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
6. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Dirigente del settore competente, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. Per la suddetta valutazione, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, ci si potrà avvalere di apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente del settore competente.
7. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
 - le dichiarazioni richieste dall'avviso;
 - l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente Regolamento; l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni, salvo eventuali esenzioni ove consentito.

ART.11 ADOZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a spazi pubblici, giardini, rotatorie e beni simili che potranno essere assegnate in "adozione" a società, associazioni pubbliche o privati in genere.
2. Sarà sempre possibile da parte di *sponsor* proporre interventi non inseriti in piani individuati dalla Giunta Comunale. In tal caso, tuttavia, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di accettare o solo valutare la proposta presentata senza alcuna possibilità di richiedere, da parte del soggetto promotore, indennizzi o rimborsi di alcuna natura.

3. L'adozione consiste nell'obbligo dello *sponsor* di provvedere alla realizzazione fisica del manufatto o del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa.
4. Lo *sponsor* dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'opera e/o dell'impianto che per la manutenzione, un progetto tecnico che, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.
5. Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione comunale. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.
6. Il progetto dovrà rispettare tutte le normative vigenti relative all'intervento sponsorizzato, incluse le norme sulla qualificazione dei soggetti esecutori, la normativa antimafia e la normativa sulla sicurezza sui cantieri e/o sui luoghi di lavoro.
7. La pubblicità avverrà tramite l'inserimento nell'area verde di appositi cartelli o targhe.
8. L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d'impianto ed a quelle relative alla manutenzione.
9. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.
10. Il Comune nominerà un Responsabile del Procedimento e/o un supervisore dei lavori e/o della manutenzione che vigilerà sul rispetto del contratto di sponsorizzazione e sulla fedele realizzazione dell'opera e/o della manutenzione rispetto al progetto presentato.
11. Il contratto è rinnovabile con lo stesso *sponsor*, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

ART.12 AFFIDAMENTO DEL VERDE DI COMPARTO

Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute a scomputo degli oneri di urbanizzazione, il Comune può affidare ai privati proprietari in forma associata (condominio, società lottizzante ecc.) la manutenzione e gestione di specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico.

L'affidamento e le attività di supporto sono regolate da convenzioni edilizie appositamente stipulate tra Amministrazione e costruttore. In ogni caso gli Uffici comunali competenti, nell'ambito dell'affidamento e delle attività di supporto, vigileranno affinché la realizzazione delle aree verdi e la loro manutenzione sia conforme ai principi di tutela e di qualità espressi nel presente Regolamento nonché coerente al vigente strumento di pianificazione.

Fatte salve le regolari attività di sfalcio prato, siepi e similari, per gli interventi di natura manutentiva quali potatura, abbattimento e piantumazione alberi, operati sulle aree a verde di comparto, occorrerà preventiva autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

Tutte le attività manutentive del verde residenziale in affidamento possono essere gestite affidando il servizio manutentivo a terzi (ditte specializzate, professionisti del giardinaggio altro.), purché venga garantito il rispetto della normativa e dei principi che regolano l'erogazione delle prestazioni di lavoro, nonché delle prescrizioni in materia di sicurezza degli ambiti lavorativi.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità qualora dall'inosservanza dei principi normativi di cui sopra, scaturiscano danni a cose o persone.

Al fine di garantire una corretta gestione degli sfalci e potature prodotte, prima dell'inizio di qualsiasi attività manutentiva da condurre sul verde residenziale, occorrerà trasmettere comunicazione regolarmente registrata mezzo protocollo (con modalità consegna a mano o

posta elettronica certificata) alla società preposta alla gestione rifiuti e al competente ufficio comunale.

L'abbandono delle risultanze vegetali in siti o aree diverse da quelle individuate dal gestore dei rifiuti, comporta l'erogazione della sanzione prevista dal D.lgs 152/2006.

ART. 13 COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO

Con delibera della Giunta comunale è istituita la commissione per la verifica del rispetto delle condizioni delle forme di affidamento di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12.

La commissione è composta da 5 membri di cui fanno parte di diritto:

- Il responsabile *pro tempore* dell'ufficio "tutela del verde" del Comune di Crotone;
- L'assessore *pro tempore* con delega al verde pubblico;
- *N. 4 consiglieri comunali, prevedendo che la composizione includa due consiglieri di minoranza e due consiglieri di maggioranza. I designati saranno scelti dalla commissione avente competenza in materia di Verde Pubblico.*

La commissione verifica il rispetto delle condizioni sancite dal presente regolamento, dagli atti di affidamento e dalle convenzioni stipulate fra il Comune di Crotone e soggetti privati affidatari; verifica in particolare l'eventuale ricorrenza delle condizioni per pervenire a revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 17 del regolamento e trasmette i propri rilievi al dirigente del settore "Ambiente" del Comune di Crotone ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nonché all'organo di polizia locale nell'ipotesi di comportamenti passibili di sanzioni amministrative.

Tale commissione non si sostituisce alle funzioni delle commissioni permanenti come previste dall'art. 19 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

ART. 14 CONSIGLIERE DELEGATO ALLA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con delibera della Giunta comunale è individuato il consigliere delegato alla verifica dell'esecuzione ed attuazione del presente regolamento.

Il consigliere delegato ha poteri di verifica e di controllo dell'operato degli uffici comunali; ha accesso agli atti dei procedimenti amministrativi che ineriscono la materie disciplinate dal presente regolamento ed ha diritto a verificare la correttezza e rispondenza a regolamento di tutte le attività esecutive e materiali demandate ai dipendenti comunali ed agli eventuali terzi concessionari di servizi.

L'incarico ha decorrenza dalla data di conferimento e sino a revoca.

Il consigliere delegato trasmette le risultanze delle proprie attività di controllo e verifica *al proprio organo di rappresentanza*, all'organo di polizia locale e al dirigente del settore ambiente del Comune di Crotone ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

ART.15 DIVIETI SPECIFICI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO

La gestione degli spazi di verde pubblico, compreso quello di comparto, oltre al rispetto dei divieti di cui al precedente art.7, nonché fatto salvo esplicito nulla osta favorevole rilasciato dal competente ufficio comunale, non consente:

- 1.a) L'espletamento di alcuna attività avente scopo di lucro (fatte salve le forme di affidamento che lo prevedono);
- 1.b) La realizzazione di recinzioni o accessi esclusivi,
- 1.c) L'espletamento di attività manutentiva straordinaria (abbattimenti, piantumazioni etc.)
- 1.d) L'installazione di strutture fisse/ amovibili (compreso giochi e altre attrezzature ludico sportive)
- 1.e) La realizzazione di opere, e attività che alterino lo stato dei luoghi e la loro funzionalità;
- 1.f) La realizzazione di interventi che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza pubblica;
- 1.g) L'abbandono di sfalci e potature nel sito stesso di produzione, nell'adiacente area esterna; in prossimità dei cassonetti dei rifiuti, in aree non adibite al deposito rifiuti.

ART.16 ORTI URBANI

Nelle more della individuazione di specifiche aree pubbliche da destinare ad orti urbani e della pubblicazione di specifici bandi di affidamento, il potenziale concessionario dovrà utilizzare il proprio orto esclusivamente per le coltivazioni di frutta, ortaggi e fiori.

Per la difesa delle piante e la loro concimazione, il Concessionario dovrà privilegiare l'utilizzo di prodotti biologici e fitosanitari a basso impatto ambientale. Nell'area assegnata ad orto e nelle parti comuni, è vietato:

- a) Tenere in forma stabile animali di qualsiasi specie, né svolgere forme di allevamento;
- b) Usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, diserbanti, fitoregolatori e altri prodotti che possono arrecare inquinamento diretto o indiretto;
- c) Accendere fuochi e bruciare qualsivoglia tipologia di materiale, ad eccezione della carbonella per piccoli barbecue;
- d) Utilizzare bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui;
- e) Costruire abusivamente capanni, costruzioni, strutture, gazebo o similari;
- f) Utilizzare l'orto per deposito di materiali vari di qualsiasi genere;
- g) Lavare autoveicoli e motoveicoli;
- h) Scaricare materiali inquinanti e nocivi;
- i) Intraprendere iniziative che possano nuocere alla vita di api, uccelli, pipistrelli, ecc.;
- j) Allestire strutture per la cottura dei cibi, ad eccezione di piccoli barbecue collocati esclusivamente all'esterno dei capanni e della proiezione dei pergolati e ad opportuna distanza da essi al fine di evitare potenziali pericoli di incendio;
- k) Occupare, coltivare, pavimentare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti.
- l) La manutenzione ordinaria delle aree comuni (siepi, verde alberi, vialetti, ecc.) all'interno del perimetro delimitato dalla recinzione generale dell'area è a carico dei concessionari;
- m) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne al perimetro delimitante l'area complessiva degli orti urbani è a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART.17 REVOCA DELLA GESTIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

L'inosservanza dei divieti di cui all' art.7 e art. 15, nonché delle specifiche prescrizioni prodotte in base alla modalità di gestione, se accertata, costituisce l'elemento per procedere alla revoca immediata dell'affidamento dell'area, nonché per dare avvio, ove previsto a provvedimenti di natura sanzionatoria e/o penale.

Per i gestori inosservanti, l'accertata trasgressione al presente Regolamento, determina l'impossibilità di prendere parte ai bandi comunali della medesima categoria per i cinque (5) anni successivi.

La revoca è altresì disposta, qualora, a seguito di accertamento, venga constatato che l'area in affidamento non è regolarmente mantenuta, viene utilizzata per scopi diversi rispetto all' oggetto della concessione, o altresì non viene garantita la pubblica fruizione nelle fasce orarie prestabilite.

Capo 3: Tutela e Salvaguardia

ART.18 TUTELA E VALORIZZAZIONE

Tutte le specie botaniche del territorio comunale rientrano nel patrimonio ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in integrità.

Fatto salvo quanto previsto nella parte III del d.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, nonché visto la Legge Regionale n.47/ 07.12.2009” Tutela e Valorizzazione degli Alberi Monumentali e della Flora Spontanea Autoctona della Calabria” – successivamente modificata con la Legge Regionale n.1/ 25.01.2019, sono sottoposti a regime di tutela gli alberi monumentali della Calabria, i boschi vetusti, i filari delle alberate e l'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 10/2013, per “albero monumentale” si intende:

L'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati quali rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

I filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

Gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

Sono considerati “boschi vetusti” le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentano caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione.

Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali, si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone, sia a specie alloctone.

Per “specie autoctone”, quelle naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo.

Per “specie alloctone”, quelle non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo.

Per “flora di alto pregio” si intende l'insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate d'estinzione, per le quali è necessario intraprendere prioritarie misure di conservazione e avviare progetti di tutela”.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di individuare alberi e componenti vegetazionali di particolare pregio e ne promuove la tutela di particolari esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per particolari caratteristiche (ecologiche, dimensionali, di tipologia botanica ovvero d'importanza paesaggistica e storica) rivestono carattere di rilievo per la comunità e sono individuati come “vegetazione di pregio”.

I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale 23 ottobre 2014, sono i seguenti:

- Pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie, ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e la proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale, ma non è imprescindibile se gli altri criteri sono di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono quelli di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). Fattore importante della valutazione è l'aspettativa di vita dell'esemplare, che deve essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile, sia sotto il profilo fitosanitario, che statico, quest'ultimo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;
- Pregio naturalistico, legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad esse è stata attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri devono essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (a titolo esemplificativo: condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (a titolo esemplificativo: presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (a titolo esemplificativo: potature) che possono aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;
- Valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione e al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;
- Pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo, si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e le specie che, seppur coerenti in termini di area di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

- Pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale;
- Pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva;
- Pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi.

È facoltà di ogni cittadino/associazione segnalare la presenza di alberi e/o vegetazione di pregio ritenuta di interesse, le segnalazioni pervenute, verranno valutate dall'Amministrazione Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero o delle componenti vegetazionali saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come monumentale, verranno inviate alle autorità competenti per le valutazioni del caso così come previsto dalla normativa regionale vigente.

L'ufficio comunale competente, avvalendosi del supporto degli Enti Territoriali preposti in materia, valuta gli esemplari segnalati dai cittadini per l'eventuale inserimento nell' "Elenco degli alberi e delle componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali" secondo i criteri individuati dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Per danni e/o danneggiamenti a carico degli alberi monumentali si applica quanto previsto al punto 4 dell'art.7 della legge n.10 del 14 gennaio 2013.

ART.19 INTERVENTI SU ALBERI MONUMENTALI E VEGETAZIONE DI PREGIO

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

È fatto obbligo ai proprietari degli esemplari inseriti nell' "Elenco degli alberi e delle componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali" di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, il competente ufficio comunale potrà effettuare gli interventi necessari rivalendosi sul privato proprietario.

Il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

L'onere per la segnalazione della necessità di interventi manutentivi è in carico al proprietario dell'albero tutelato così come la responsabilità per danni a persone e/o cose da esso generati nel caso di mancata segnalazione.

Gli eventuali proprietari sono tenuti alla conservazione ed al mantenimento di tali esemplari eliminando le cause di danno.

Gli interventi di potatura, ad eccezione della rimonda dei rami secchi, gli abbattimenti ed ogni altro tipo di intervento sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente.

Il proprietario degli alberi o della vegetazione di pregio può eseguire, senza necessità di autorizzazioni comunali, la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.

La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutti gli accorgimenti previsti dalla normativa vigente in materia nonché da ditte specializzate.

Per gli alberi e le componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali di proprietà privata è vietato l'abbattimento.

Per gli interventi relativi ad un eventuale e necessario abbattimento si faccia riferimento al preposto articolo del presente regolamento.

Eventuali interventi e lavori di pubblica utilità che dovessero interessare la zona di rispetto dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio comunale, previa presentazione in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica di perizia specialistica attestante l'evento delle opere di tutela del soggetto poste in essere in fase di cantiere.

ART. 20 ALBERATE A VALENZA PAESAGGISTICA

Sono raggruppamenti vegetazionali, situati nei pressi di edifici rurali, ville o abitazioni o nei pressi di corsi d'acqua, o in qualunque ambito del territorio rurale, che per le ridotte dimensioni non rientrano tra le aree boscate, ma presentano comunque elevato valore naturalistico o paesaggistico. Per tali gruppi sono vietati i seguenti interventi:

- Estirpazione, taglio raso o danneggiamento della vegetazione;
- Realizzazione di pavimentazioni impermeabili all'interno dell'area di rispetto;
- effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.
- In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie.

ART. 21 SIEPI ARBUSTI E FASCE BOScate

Si tratta di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio e sono vietati i seguenti interventi:

- a) Il danneggiamento di siepi, di macchie arbustive e fasce boscate;
- b) Realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe;
- c) Effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm;

d) l'estirpazione, il taglio raso di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici.

In caso di mancata ottemperanza alle presenti prescrizioni la vegetazione danneggiata od eliminata è ripristinata, con l'uso di piante della stessa specie, e che, nel caso di arbusti, sono di altezza non inferiore ai 60-80 cm. Gli alberi da mettere a dimora hanno la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 14-16 cm.

È consentita la manutenzione delle siepi, delle macchie arbustive e delle fasce boscate con interventi di contenimento e potatura che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

ART. 22 SALVAGUARDIA DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

È vietato incendiare le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o lungo le strade.

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade, i frontisti sono obbligati a provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.

È tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda specie arbustive adatte a trattenere con le radici il terreno. Particolare attenzione dovrà essere posta alla salvaguardia del radicamento della vegetazione a contenimento delle sponde, evitando di rimuovere le ceppaie già esistenti.

È vietato il diserbo chimico delle sponde dei fossi.

È vietato condurre bestiame di qualsiasi specie a pascolare sulle rive di fiumi, torrenti, canali, e simili, nonché lungo i cigli delle scarpate e i fossi laterali delle strade.

Capo 4: Manutenzione

ART. 23 VERDE PRIVATO PROSPICIENTE AREE PUBBLICHE

I proprietari o conduttori degli immobili e dei terreni adiacenti alla via pubblica sono tenuti ad effettuare lo sfalcio delle specie erbacee, il taglio o la potatura delle siepi, degli arbusti e degli alberi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che riducono il transito degli utenti, la visibilità della carreggiata e la visibilità della segnaletica, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile.

I lavori di taglio o potatura delle siepi e delle piante nonché le operazioni di rimozione degli sfalci, dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica e seguendo le prescrizioni del presente Regolamento.

Nel caso in cui gli alberi, arbusti o ramaglie pericolanti afferenti a terreni privati cadano sul sedime stradale o sul marciapiede per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o conduttori di essi sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile a proprie spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi.

La vigilanza ed il controllo saranno esercitati dal comando di Polizia Municipale, dall'ufficio tecnico competente, nonché dalle altre autorità e associazioni coinvolte.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa come previsto dal presente Regolamento.

Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di diffida e successiva ordinanza comunale, in caso di pericolo per la pubblica

incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi, maggiorate del 20% per le spese di istruttoria ed amministrative.

Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire l'Amministrazione Comunale delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate.

La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.

Prima di procedere all'abbattimento di alberi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo.

Per tutte le piante di proprietà privata è consigliata l'applicazione delle norme di buona manutenzione finalizzate a mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetative, estetiche e di stabilità meccanica.

ART. 24 AREE VERDI E TERRENI INCOLTI

Per le aree verdi e/o terreni incolti (ad es. i lotti ineditati, prati incolti, aree rustiche etc.) di proprietà pubblica/privata, a garanzia dello stato di decoro dei luoghi, nonché al fine di evitare inconvenienti di tipo igienico-sanitario -si prescrive l'adozione di misure e azioni finalizzate ad evitare:

- La crescita incontrollata di vegetazione spontanea
- La formazione di sterpaglia secca
- L'abbandono di rifiuti di varia natura
 - La costituzione di habitat favorevoli alla riproduzione di insetti ed animali di varia natura (zanzare, blatte, serpenti e roditori)
- L'innescò di incendi boschivi o d'interfaccia
 - In particolare, la vegetazione in generale, non dovrà mediamente superare l'altezza massima di 50 cm.

Il Comune ogni anno, in coerenza ai provvedimenti emanati dalla Regione Calabria, finalizzati a contrastare fenomeni incendiari tipici della stagione estiva, nonché con l'intento di garantire il decoro e la salubrità degli spazi privati prospicienti strutture e infrastrutture fruite dalla cittadinanza, emana specifica ordinanza sindacale di prevenzione incendi ed inconvenienti igienico-sanitari alla quale tutti i soggetti pubblici e/o privati sono tenuti a rispettare.

ART.25 ALBERI E ALBERATURE

Il presente regolamento mira alla tutela e alla salvaguardia dei benefici ambientali, ecologici, estetici, culturali e psicologici che gli alberi forniscono alla comunità.

I soggetti addetti alla gestione degli alberi devono garantire la massima espressione dei benefici che essi forniscono attraverso la salvaguardia della loro integrità biologica ed architettonica.

La perdita di branche, la formazione di cavità interne ed il cedimento strutturale contribuiscono all'autodeterminazione biologica ed architettonica dell'albero; esse possono essere parzialmente prevenute, ma non evitate integralmente.

Il livello di "rischio zero" connesso alla convivenza con gli alberi coincide con l'eliminazione integrale di questi ultimi, ovvero con la rinuncia a tutti i benefici che da essi derivano.

I soggetti addetti alla gestione degli alberi devono inserire la riduzione del rischio tra le altre finalità della propria attività, valutando il rischio stesso in funzione dei benefici che forniscono gli alberi.

Tutti gli interventi che direttamente o indirettamente alterano l'integrità biologica ed architettonica degli alberi riducono i benefici che questi forniscono alla comunità e, a parità di altre condizioni, aumentano il livello di rischio nel medio e lungo periodo.

La gestione degli alberi deve essere tecnicamente ed economicamente proporzionata al reale livello di rischio.

La riduzione del livello di rischio non è in relazione diretta con il cedimento strutturale.

I soggetti addetti alla gestione degli alberi non devono evitare il cedimento strutturale ma le potenziali conseguenze negative dello stesso, privilegiando soluzioni che non incidano sull'autodeterminazione dell'albero.

Quando il livello di rischio connesso alla convivenza con gli alberi è considerato inaccettabile e non sia possibile provvedere alla sua riduzione attraverso pratiche compatibili con la dignità dell'albero, ovvero con il rispetto della sua integrità biologica ed architettonica, l'abbattimento deve essere considerato come unica soluzione.

Al fine di preservarne l'integrità è vietata ogni attività dannosa al loro sviluppo e alla loro vitalità.

Il Comune incentiva tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni e sostegni.

Il Comune promuove la "Festa degli Alberi" già indicata dall'art. 104 del Regio Decreto n° 3267 del 1923 e ufficializzata con la Legge n.10 del 14.01.2013 (Norme per lo sviluppo degli Spazi Verdi Urbani). Tutta l'Italia celebra la Festa il 21 Novembre con la messa a dimora di almeno un esemplare arboreo di pregio botanico nelle aree verdi comunali.

ART.26 ALBERI NEI CANTIERI

Tutte le attività di cantiere che coinvolgano aree di rispetto di alberi di proprietà pubblica devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) Delimitare l'area di rispetto dell'albero con idonea recinzione di protezione;

- b) Qualora non sia tecnicamente possibile quanto disposto al punto precedente, predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante apposizione di tavole in legno appoggiate e fissate su tutta la circonferenza del fusto al fine di proteggerlo da eventuali urti, scortecciamenti, scottature e altro;
- c) Non transitare con mezzi pesanti entro l'area di rispetto dell'albero ed evitare in ogni caso la compattazione del terreno su tale superficie, anche con l'accumulo di materiale da cantiere.
- d) Nel caso in cui il transito sia indispensabile, devono essere predisposte delle tavole di legno o piastre metalliche, plastiche a protezione del terreno.
- e) Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
- f) Eventuali superfici impermeabili presenti non più necessarie andranno rimosse con riporto di pari volume di terra agraria.
- g) I lavori di scavo effettuati in prossimità di alberi di proprietà pubblica devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.
- h) Nel caso di scavi relativi alla realizzazione di sotto-servizi e scavi in genere, si deve valutare l'intervento più idoneo al fine di arrecare il minore danno possibile all'apparato radicale della pianta nonché alla futura stabilità meccanica della stessa.
- i) Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati secondo le modalità del presente Regolamento.
- j) Eventuali danneggiamenti arrecati a piante, per le quali si richiede inevitabilmente la rimozione, verranno compensati mediante sostituzione con piante della specie medesima, aventi altezza non inferiore a 100-120 cm .
- k) Prima del rilascio del titolo edilizio abilitativo all' allestimento del cantiere, nonché durante la fase istruttoria del procedimento amministrativo predisposta dal competente ufficio per le attività urbanistiche e/o per le opere pubbliche, verrà valutata la necessità o meno, di coinvolgere l'ufficio preposto alla tutela del verde comunale, per verificare preventivamente l'applicazione del presente dispositivo.

ART. 27 ABBATTIMENTI

In casi gli abbattimenti si rendano necessari, possono così sinteticamente riassumersi:

- a) stati di conclamata instabilità derivante da fattori meccanici o biologici, con creazioni di situazioni di pubblica pericolosità.
- b) presenza in luoghi non compatibili con la pubblica incolumità e con i dettami del codice della strada.
- c) affezioni da fitopatie non sanabili con procedure fitoiatriche e che presentino carattere di epidemicità tale da compromettere la salute di altre piante.
- d) condizioni generali precarie, legate all'età ed al declino vegetativo.
- e) provocazione di danni non sostenibili al patrimonio pubblico e privato.

f) insistenza su aree soggette ad opere di pubblica utilità non altrimenti strutturabili.

- Per gli abbattimenti in aree di proprietà pubblica che privata sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, dovrà essere acquisito il nulla osta dalla competente Soprintendenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 42/2004;
- Per gli abbattimenti di alberi iscritti nel registro degli alberi Monumentali d'Italia è regolamentato dalla legge 10/2013 e comunque soggetto a specifiche autorizzazioni sia a livello comunale che regionale da parte dei componenti uffici;
- Nel caso di manomissioni di suolo pubblico, opere di urbanizzazione a scomuto, lavori autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che interessino alberature pubbliche e componenti vegetazionali, l'autorizzazione rilasciata dovrà contenere le prescrizioni relative all'abbattimento ed al reimpianto;
- Fatte salve condizioni di contigibilità ed urgenza ove si ravvisa un rischio per l'incolumità pubblica gli abbattimenti saranno autorizzati, previa perizia fito-statica specialistica redatta da un tecnico professionista;
- Tutti gli interventi di abbattimento dovranno essere effettuati da personale esecutivo interno all'Ente (se su suolo pubblico) oppure da ditte specializzate, comunque sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica e quelli facenti parte integrante di progetti approvati dall'Amministrazione comunale;
- Gli abbattimenti di alberi, di qualsiasi dimensione, di proprietà pubblica e privata devono essere autorizzati dall'ufficio comunale competente, presentando, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni, l'apposito modulo di richiesta autorizzazione allegato al presente regolamento, il quale sarà corredato di planimetria, fotografie, relazione tecnica specificante i motivi dell'abbattimento, eventuale valutazione stabilità, sostituzioni arboree previste;
- L'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico del Comune potrà contenere le prescrizioni relative all'abbattimento ed al reimpianto;
- Per l'abbattimento di alberi ubicati in aree di proprietà pubblica e privata sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica, dovrà essere acquisito il nulla-osta dalla competente Soprintendenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 42/2004;
- Per i soli abbattimenti in proprietà privata, decorsi i 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell'istanza autorizzativa varrà il silenzio assenso che darà titolo ad iniziare gli abbattimenti;
- Per l'abbattimento di alberi iscritti nell'elenco degli alberi Monumentali d'Italia è regolamentato dalla Legge 10/2013 e comunque soggetto a specifiche autorizzazioni sia a livello comunale che regionale da parte dei competenti uffici.
- Nel caso di manomissioni di suolo pubblico, opere di urbanizzazione a scomuto, lavori autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che interessino alberature pubbliche e componenti vegetazionali, l'autorizzazione rilasciata dovrà contenere le prescrizioni relative all'abbattimento ed al reimpianto.
- Gli abbattimenti, in particolar modo quelli su suolo pubblico, dovranno essere effettuati da ditte specializzate, o da personale qualificato, nel rispetto della normativa vigente.

- Gli alberi e le componenti vegetazionali abbattute sulla base di quanto consentito devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti, di norma, all'interno dell'area di pertinenza delle piante o del sedime vegetazionale eliminati o in alternativa all'interno del lotto d'intervento e comunque secondo le prescrizioni indicate nella eventuale e relativa autorizzazione, entro e non oltre il termine indicato nello stesso atto decorrente, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.
- Le alberature e le componenti vegetazionali messe a dimora in sostituzione di quelli abbattuti, pur non raggiungendo i diametri di tutela indicati, sono comunque salvaguardati per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.
- Relativamente al nuovo impianto il soggetto pubblico o privato deve provvedere a trasmettere al termine dei lavori apposita documentazione che contenga le caratteristiche delle piante messe a dimora e l'esatto posizionamento nel lotto (scheda con caratteristiche e file in formato digitale utile alla georeferenziazione).
- In caso di comprovate esigenze fitopatologiche, occorre fare riferimento alle procedure del Settore fitosanitario regionale. Ai trasgressori, per ciascun albero pubblico abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dal presente regolamento, oltre all'obbligo di rimborso del valore ornamentale così come previsto dal presente Regolamento.

ART. 28 ABBATTIMENTI D'URGENZA

Qualora fosse necessario procedere ad un abbattimento urgente, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario (o il soggetto da esso formalmente delegato) o il Comune in ipotesi di alberatura insistente su suolo pubblico, dovrà intervenire tempestivamente ripristinando le condizioni di sicurezza.

In caso di intervento su area privata, si invierà contestualmente all'Ufficio comunale competente una comunicazione circostanziata indicante le cause che ne hanno determinato necessità e urgenza dell'intervento (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc.). Tale comunicazione dovrà essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi che fanno presupporre l'immediato stato di pericolosità.

Nel caso in cui la pianta/e o le componenti vegetazionali ritenute instabili e da abbattere non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale (analisi VTA) redatta da un tecnico abilitato. La perizia dovrà indicare i dati rilevati e i parametri di riferimento inerenti la presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o del fusto, che ne compromettono la stabilità.

I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature, ed il relativo smaltimento, dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.

Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora il Comune, tramite propri tecnici o con tecnici da esso eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, l'abbattimento sarà considerato non autorizzato.

Gli alberi abbattuti d'urgenza, siano essi su suolo pubblico che privato, sulla base di quanto consentito devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti, di norma, all'interno dell'area di pertinenza delle piante eliminate o in alternativa all'interno del lotto d'intervento e comunque secondo le prescrizioni indicate nella eventuale e relativa autorizzazione, entro e non oltre il termine indicato nello stesso atto decorrente, e comunque non oltre 9 mesi dalla data di abbattimento dell'esemplare da eliminare.

Le alberature messe a dimora in sostituzione di quelle abbattute d'urgenza sono comunque salvaguardate per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela.

ART.29 ABBATTIMENTO ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

Per gli alberi e le componenti vegetazionali di proprietà privata monumentali e/o di pregio, è vietato l'abbattimento.

In caso di rischio connesso alla stabilità del soggetto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

In caso di attacchi fitopatologici, il proprietario dovrà provvedere agli interventi di natura fitosanitaria compatibili con la normativa vigente;

In caso di morte dell'esemplare o di situazioni di rischio non sanabili con interventi di contenimento od opere provvisorie (puntelli, incastellature, tiranti di acciaio, ecc.), l'abbattimento sarà consentito previa autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente a seguito di presentazione di perizia specialistica.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve corredare la richiesta con perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante (analisi VTA), nonché con elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. In particolare il proprietario dovrà adottare tutti gli accorgimenti previsti per mantenere i soggetti nelle migliori condizioni di vita e di accrescimento.

L'abbattimento potrà essere effettuato solo a seguito di perizia specialistica attestante il pericolo per la pubblica incolumità non diversamente eliminabile con interventi od opere provvisorie.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi o componenti vegetazionali di pregio e/o monumentali, per ogni esemplare dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione Comunale, piante della stessa specie.

Gli esemplari abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi.

Numero e dimensione dei nuovi soggetti (di circonferenza comunque non inferiore a 40-45 cm per soggetti di prima grandezza, a 30-35 cm per soggetti di seconda grandezza, a 20-25

cm per soggetti di terza grandezza) dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ufficio preposto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.

L'inottemperanza alle suddette prescrizioni comporta l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste.

ART. 30 POTATURE

- In linea di principio, il verde urbano non può essere considerato solamente come elemento architettonico di arredo, ma deve essere visto come insieme di individui che, biologicamente, fisiologicamente ed economicamente definiti, devono essere conosciuti per essere gestiti, per tale motivo le operazioni di gestione del verde urbano devono essere applicate seguendo criteri di potatura che tengano conto delle piante nella loro singolarità e specificità, evitando interventi applicati talvolta uniformemente anche su esemplari di differenti specie e con peculiari caratteristiche meccaniche e fisiologiche
- La potatura degli alberi deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie, per mantenere il suo sviluppo armonico in relazione allo spazio in cui si trova ed agli ostacoli presenti che, per cause di pubblica utilità possono avere la priorità (fabbricati, illuminazione pubblica, infrastrutture, ecc.).
- La riduzione della superficie fogliare comporta una minore disponibilità di nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero, inoltre potature drastiche comportano spesso disseccamenti dell'apparato radicale.
- L'esposizione della corteccia dei rami più interni alla luce diretta del sole può provocarne il surriscaldamento e conseguente indebolimento strutturale.
- Il taglio dei rami comporta una abbondante produzione di germogli inseriti debolmente, che con il tempo possono essere soggetti a distacco.
- Le ferite provocate in occasione della potatura sono vulnerabili all'attacco di insetti e/o funghi patogeni.

Prescrizioni operative di massima

I tagli (ovvero l'eliminazione di rami, la rifilatura di spezzoni o monconi verdi o secchi) non vanno eseguiti troppo a ridosso del fusto o del ramo portante ma devono salvaguardare il colletto del ramo stesso, cioè il collare, (ovvero quell'allargamento posto alla base del ramo) che rappresenta il naturale punto di abscissione. Operando sempre in questo modo si ottiene un taglio di superficie più ridotta evitando proliferazioni di organismi patogeni;

I tagli, tranne casi particolari, devono essere eseguiti in modo da lasciare il ramo di ritorno ovvero il ramo immediatamente al di sotto del ramo che si accorcia o si elimina, rispetto a cui ha diametro inferiore.

Al fine di gestire correttamente gli sfalci e le potature, gli interventi di potatura su area privata sono soggetti a comunicazione presso la società a cui è demandata la competenza nella gestione dei rifiuti.

Il proprietario/la ditta esecutrice/ il gestore, mediante l'apposito modulo allegato al presente regolamento dettaglia l'intervento, indicandone l'ubicazione, i riferimenti catastali e allegando la documentazione fotografica delle essenze oggetto di manutenzione, nel rispetto delle prescrizioni che seguono:

- La tecnica di potatura più corretta ed ammissibile è quella comunemente indicata come "NATURAL TARGET PRUINING" che si basa sulla capacità naturali degli alberi di produrre un callo cicatrizzale efficiente a seguito del taglio. La tecnica si basa sul rispetto della costolatura o ruga della corteccia e del collare del ramo (rigonfiamento che spesso si nota alla base del ramo o della branca in posizione inferiore): solo basandosi su queste due strutture è possibile stabilire le corrette posizioni e direzioni di taglio in rapporto all'angolo che la branca o il ramo formano con il tronco.
- I tagli di potatura, salvo i casi particolari legati alla biologia di alcune specie vegetali, dovranno essere realizzati in periodi di stasi vegetativa evitando comunque il periodo di nidificazione degli uccelli.
- Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi assoggettati in passato a potature drastiche, per i quali si rendano necessari interventi di contenimento e di regolarizzazione dello sviluppo della ramificazione, nonché le potature di rami e branche che rotti o indeboliti da fattori esogeni (eventi atmosferici) o endogeni (patologie), risultano pericolosi per la pubblica incolumità.
- In tal caso per quanto riguarda le alberature di proprietà comunale, dovranno essere inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale.
- Le attività relative all'abbattimento ed alla potatura delle piante di Platano, nonché i lavori in loro prossimità, devono essere eseguite in ottemperanza del D.M. 17 Aprile 1998 e successive modificazioni per contenere e combattere la diffusione del cancro colorato.

Tecniche di potatura :

A) POTATURA DI RIMONDA: Intesa come intervento di taglio operato all'inserzione di ramo di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'esportazione di rami secchi, mutilati o malati, di succhioni e dei polloni nonché di giovani germogli sviluppatosi lungo gli assi legnosi.

B) POTATURA DI CONTENIMENTO O DI RITORNO: Intesa come intervento di taglio operato all'inserzione di ramo di ordine inferiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al contenimento della branca con la sua cimatura e da effettuare in prossimità di un ramo laterale, utile a ristabilire la dominanza apicale e a formare una nuova cima più bassa della precedente.

C) CAPITIZZATURA: Inteso come intervento di taglio "normalmente da evitare" e ammesso solo in casi particolari da valutare singolarmente, comprendente il taglio operato all'inserzione con il fusto o con i rami di ordine superiore e rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'accorciamento o all'eliminazione di branche (rami superiori ai 2 anni) di diametro massimo di 8 cm. avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa".

La capitozzatura non dovrà mai essere effettuata su conifere a portamento “monopodiale” ad eccezione per quelle costituenti siepi, bordure o in gruppi da mantenere in forme architettoniche (arte topiaria).

D) POTATURA DI RISANAMENTO O DI RIFORMA O DI BONIFICA: Intesa come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato al ripristino dell'ordine fillotassico e alla distribuzione ordinata di ramificazione portante a ordine scalare su cui favorire l'inserimento di impalcature laterali adeguatamente distanziate e il rilascio di ramificazione di ordine inferiore.

E) POTATURA DI ALLEVAMENTO: Intesa come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, applicata nei primi anni di vita della pianta, mirata al graduale innalzamento dell'altezza d'inserzione della chioma sul fusto.

F) POTATURA DI IMPIANTO: Intesa come intervento di taglio operato rispettando il collare e l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato ad equilibrare la superficie della chioma a quella dell'apparato radicale tramite applicazioni di potatura di rimonda, potatura di allevamento e potatura di ritorno all'atto della messa a dimora.

G) POTATURA DEI PALMIZI : Intesa come intervento di taglio operato rispettando l'integrità delle barriere difensive naturali, mirato all'esportazione di eventuali rampicanti lungo lo stipite e alla ripulitura della chioma tramite asportazione dei vecchi residui delle foglie secche, delle vecchie infiorescenze e spate, taglio di foglie verdi con rilascio di tacche refilate e di lunghezza definita, mantenendo le nuove infiorescenze. Non è ammesso l'eccesso di taglio delle foglie, con conseguente rilascio di ciuffo apicale e la scorticatura dello stipite.

N.B. Per la gestione del Pino Domestico (Pinus Pinea) , in particolare deve prevedere analisi specifiche, visto che la realizzazione di potature generiche e spalcatore aumenta significativamente il rischio di cadute a terra.

EPOCA DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTATURA

Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate nei seguenti periodi:

- Per le specie decidue, nel solo periodo autunno/inverno (1 Nov.-15 Mar.)
- Per le specie sempre verdi, nel solo periodo di riposo vegetativo (15 Dic.-28 Febb. 15 Lug./20 Ago)
- Per i palmizi in un periodo indicato tra Marzo e Settembre.
- Per tutte le specie, relativamente alle parti morte in tutto il periodo dell'anno.

ART. 31 TRATTAMENTI FITOSANITARI

Con riferimento agli obblighi ed ai divieti in materia di controllo degli agenti di alterazioni crittogamiche ed entomatiche o di altra causa, quali virali o batteriche le cui diffusioni possano determinare danni al verde pubblico e/o privato oggetto del presente regolamento, e comunque in materia di lotta e prevenzione fitosanitaria, si rinvia alle prescrizioni contenute nella specifica normativa sovracomunale vigente in merito, ivi compreso l'art. 500 del Codice Penale.

Per le sanzioni da comminarsi a seguito di inadempienze alle norme nelle materie di cui al presente articolo si rinvia altresì alle competenze che fanno capo al Servizio Fitosanitario Regionale, tenuto a far rispettare in modo particolare le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Decreti Ministeriali di lotta fitosanitaria obbligatoria.

Ogni proprietario, conduttore, gestore di un'area verde, sia essa pubblica che privata, è chiamato ad adottare ogni cautela finalizzata a neutralizzare la possibilità che il materiale vegetale infetto costituisca focolaio di ulteriore diffusione di fitopatie o parassitosi.

In generale, qualora sia necessario intervenire con trattamenti antiparassitari, occorrerà privilegiare la scelta su quelli di tipo biologico o integrato, utilizzando preferibilmente tecniche di applicazione che riducano al minimo la dispersione di prodotti nell'ambiente (ad es. applicazioni endoterapiche), sempre e comunque nel pieno rispetto delle prescrizioni riguardanti la somministrazione dei singoli principi attivi e dei loro specifici campi di applicazione, e comunque secondo modalità compatibili con gli ambienti in cui saranno adottati, avuto riguardo all'eventuale presenza di popolazione residente od operante nelle zone interessate.

E' comunque da escludere l'impiego di prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi (tipo prima e seconda classe).

L'eventuale utilizzo mediante aspersione, di prodotti chimici di sintesi, potrà essere consentito nel caso di fitopatie o fitofagi particolarmente resistenti, o comunque di parassiti di recente introduzione, soltanto previa specifica istanza alle autorità competenti

Il Servizio Fitosanitario Regionale, è l'organismo competente per l'attività di controllo e la vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti di lotta obbligatoria.

ART. 32 PROGETTAZIONE DEL VERDE

I progetti concernenti aree verdi e alberate nell'ambito di lavori pubblici affidati a settori interni o esterni all'Amministrazione Comunale devono coinvolgere gli Uffici comunali competenti in sede di verifica del progetto.

Tutti gli interventi di realizzazione o ripristino delle aree verdi, oltre ad essere conformi alle prescrizioni contenute nel vigente strumento urbanistico, dovranno essere coerenti al D.lgs. 50/2016.

Le nuove realizzazioni devono essere progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sestri di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, più in generale, adottare soluzioni consone all'ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione, sempre nel pieno rispetto dei criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti.

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie private, concessioni o autorizzazioni edilizie private che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne

ai fabbricati esistenti, trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi privati esistenti, interventi di edilizia privata inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazioni di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, ecc.) dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde).

L'Amministrazione Comunale attraverso il competente ufficio tecnico, può prescrivere mediante condizione apposta negli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.

Riferimenti grafici utili

Classi di Grandezza delle Alberature e aree di rispetto :

| CLASSE DI GRANDEZZA | ALTEZZA PIANTE A MATURITA' (metri) | DIAMETRO AREA DI RISPETTO (metri) | SESTO D'IMPIANTO INDICATIVO (metri) |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Prima grandezza | > 16 | 4 | 10 |
| Seconda grandezza | 10-16 | 3 | 7 |
| Terza grandezza | < 10 | 2 | 4 |

Calendario generale delle principali attività manutentive:

| Attività | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potature alberi | X | X | X | | | | | | | X | X | X |
| Potature conifere | | | | | | X | X | X | | | | |
| Potature siepi | | | | | | X | | | | | | |
| Trattamenti fitosanitari | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Taglio erba | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Impianto aree fiorite | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Trapianto alberi e arbusti | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X |
| Concimazione azotata | | | | X | X | X | | | X | X | X | |
| Concimazione org. e min. | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | X |
| Bagnamenti e irrigazioni di soccorso | | | | | X | X | X | X | X | | | |
| Semina tappeti erbosi | | | | | | | | | X | X | | |
| Pulizie e raccolta foglie | X | X | X | | | | | | | | X | X |
| Pulizia vialetti ed eliminazione infestanti | | | | | X | | | | | | | |
| Opere di completamento | | | | | | | | | | | X | X |
| Decespugliamento gerbidi | | | | | | | X | | | | | |
| Decespugliamento banchine stradali | | | | | X | | | | | | X | |

Modalità di taglio rami :

| | ERRATO | | CORRETTO | |
|--|--------|--|----------|--|
| MODALITA' TAGLIO RAMO VIVO | | | | |
| MODALITA' TAGLIO RAMO MORTO | | | | |
| MODALITA' TAGLIO RAMO CON RIGONFIAMENTO DEL COLLARE | | | | |
| MODALITA' TAGLIO RAMO CON ASCELLA TONDA FORMATA | | | | |
| MODALITA' TAGLIO RAMO LATERALE INSERIZIONE A 'V' CON CORTECCIA INCLUSA | | | | |
| MODALITA' TAGLIO PER LA RIMOZIONE DI RAMO CODOMINANTE FORCELLA FORMATA | | | | |
| MODALITA' TAGLIO PER RIDUZIONE CHIOMA | | | | |

COLLARE DEL RAMO DA NON INTACCARE

Capo 5: Valutazione del danno e misure di compensazione

ART. 33 DANNEGGIAMENTI

Chiunque non rispetti i divieti comportamentali di cui ai precedenti articoli ed arrechi danno a un albero o a una superficie di verde ornamentale, di proprietà comunale, è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in virtù del metodo di stima indicato nel presente regolamento.

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice Penale, i danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta arborea sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati come previsto dal presente Regolamento.

Sono ritenuti danneggiamenti nelle aree verdi pubbliche:

- Tutte le azioni dirette/ indirette, volontarie o involontarie, che compromettono, l'integrità fisica, lo sviluppo e la qualità estetica delle piante e del substrato su cui insiste la vegetazione di proprietà comunale;
- Tutte le azioni e i comportamenti perpetrate a carico degli arredi urbani (sedute, panchine, cestini, fioriere, fontane, segnaletica, etc.) delle attrezzature (ludico-sportive), delle opere edili e impianti tecnologici, compromettendone, parzialmente o integralmente la funzionalità, il valore estetico, nonché lo stato di sicurezza.

ART. 34 STIMA DEI DANNI

Qualora in sede di accertamento e di procedimento sia evidenziato l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento del danno, la stima del danno e la gestione dei lavori di ripristino saranno effettuati secondo le modalità previste nel presente articolo.

Nel caso di danneggiamenti di alberi il costo di ripristino sarà calcolato pari al valore ornamentale dell'albero, preferibilmente, ove possibile, di pari dimensione ed altezza.

Ai sensi del presente regolamento, si definiscono manomissioni tutti gli interventi che "alterano l'estetica, il funzionamento e lo stato di conservazione delle superfici a verde"; il ripristino delle manomissioni è a carico dell'autore del danno.

Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione ordinaria, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, saranno gestite e/o autorizzate dall'ufficio competente.

I lavori di ripristino eventualmente potranno essere effettuati per conto dell'Amministrazione Comunale dalle ditte appaltatrici oppure affidati a ditte specializzate.

L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione, sia esso persona fisica che giuridica, e sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei prezziari nazionali di riferimento (tipo Assoverde) e secondo quanto previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici salvo ulteriori danni a seguito di accertamento tecnico ed eventuale contenzioso.

La modalità dei lavori, i tempi di esecuzione e la contabilizzazione degli stessi sarà effettuata dal personale dell'Ufficio competente e/o dal personale dell'impresa esecutrice preposta all'intervento di ripristino- previo rilievo in contraddittorio con il responsabile della manomissione o con un suo incaricato nel caso di persona giuridica.

Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate, o simili, potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio del ufficio competente, il ripristino totale dell'area, senza che il responsabile della manomissione possa sollevare eccezione alcuna

ART. 35 INDENNIZZO VALORE ORNAMENTALE

Nei casi in cui:

- l'Ufficio preposto debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali;
 - Si provveda a danneggiare parzialmente o integralmente gli alberi posti su suolo pubblico;
- l'Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Il Valore ornamentale rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato dai parametri sottostanti:

Formula Generale per il calcolo del Valore Ornamentale:

V.o. = (Prezzo base X Indice relativo alla specie X Indice estetico X Localizzazione X Dimensioni)- Deprezzamento

Semplificato: V.o. = (P.b. x I.s. x I.e. x L x D)- Depr.

- **Prezzo base (P.b.):** Prezzo di vendita al dettaglio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore
- **Indice relativo alla specie (I.s.):** Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15- 18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$I.s. = P.b./10$$

- **Indice estetico (I.e.):** Tiene conto del valore estetico e lo stato fitosanitario della pianta. (vedi tab.):

| | | |
|-----|---|---|
| 10 | pianta sana , vigorosa | - solitaria, esemplare |
| 9 | | - in gruppi da tre a cinque esemplari |
| 8 | | - in gruppo con più di cinque esemplari o in filare |
| 7 | pianta sana, di medio vigore | - solitaria |
| 6 | | - in gruppo da tre a cinque esemplari |
| 5 | | - in gruppo con più di cinque esemplari o in filare |
| 2 | pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo | - solitaria |
| 1 | | - in gruppo o in filare |
| 0,5 | pianta senza vigore, ammalata gravemente | |

- **Localizzazione (L):** Tiene conto del contesto ove è ubicata la pianta (Vedi tab.) :

| | |
|----|---|
| 10 | Centro città, centro storico, parchi e ville comunali, aree verdi non attrezzate aree verdi scolastiche |
| 8 | Area periurbana, quartieri periferici, aree verdi non recintate, viali alberati |
| 5 | Verde stradale (svincoli, rotonde, incroci etc.) |
| 3 | Aree verdi non attrezzate, zone rurali, contesti isolati |

- **Dimensioni (D):** Si tiene conto della circonferenza della pianta a 1 metro da terra (vedi tab.)

| Circ. in cm | Indice | Circ. in cm | Indice | Circ. in cm | Indice |
|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| 30-40 | 2 | 80-90 | 7 | 130-140 | 12 |
| 40-50 | 3 | 90-100 | 8 | 140-150 | 13 |
| 50-60 | 4 | 100-110 | 9 | 150-160 | 14 |
| 60-70 | 5 | 110-120 | 10 | 160-170 | 15 |
| 70-80 | 6 | 120-130 | 11 | 170-180 | 16 |

- **Deprezzamento:**

- piante con danni o ferite di modesta identità: 10%
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%

ART. 36 SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia e la determinazione dei danni per abbattimento e/o danneggiamento ogni violazione ed inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione Comunale, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n.689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Più in particolare, sono previste le sanzioni di cui alla seguente tabella:

| | INFRAZIONE | SANZIONE |
|-----------|---|---|
| 1 | Divieti comportamentali di cui all' art. 7 | Da 25 euro a 150 euro |
| 2 | Attività e manifestazioni non autorizzate o in difformità agli usi consentiti dell'area verde | Da 50 euro a 250 euro |
| 3 | Gestione impropria aree verdi pubbliche Lucro/ senza lucro in affidamento | Da 50 euro -250 |
| 4 | Fruizione impropria aree Ludico-ricreative | Da 25 euro a 150 euro |
| 5 | Fruizione impropria aree sgambatura cani | Da 25 euro a 150 euro |
| 6 | Fruizione impropria orti urbani | Da 25 euro a 150 euro |
| 7 | Potatura senza avvenuta comunicazione (se su suolo privato); senza nulla osta (se su suolo pubblico) | Da 80 euro a 480 euro + valore ornamentale della pianta/danno biologico arrecato |
| 8 | Abbattimento senza comunicazione (se su suolo privato); senza nulla osta (se su suolo pubblico) | Da 80 euro a 480 euro + valore ornamentale della pianta/danno biologico arrecato |
| 9 | Inosservanza alle disposizioni per la tutela degli alberi di pregio e monumentali (Art.7 L.10/2013) | Da 5000 euro a 100.000 euro |
| 10 | Errata gestione e smaltimento sfalci e potature prodotte a seguito delle attività manutentive | Da 50 euro-200 euro |
| 11 | Mancata manutenzione di aree a verde private prospicienti spazi pubblici ove si possono verificare condizioni di pericolo incendio nonché inconvenienti igienico- sanitari | Da 80 euro a 480 + costo esecuzione in danno |

- Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento, dagli indennizzi per danni al patrimonio verde comunale e dagli abbattimenti su aree private, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi manutentivi ordinari e/o straordinari del verde pubblico e di ripristino ambientale.

ART. 37 NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i regolamenti precedenti afferenti la materia della tutela del verde pubblico e privato.

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

Allegato 1

MODULO RICHIESTA NULLA OSTA/ COMUNICAZIONE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEL VERDE CITTADINO

OGGETTO: ISTANZA ATTIVITA' MANUTENTIVE VERDE CITTADINO (PUBBLICO/PRIVATO)

Dati del richiedente:

| | |
|--|--|
| Il Sottoscritto | |
| Luogo di nascita | |
| Data di nascita | |
| Residenza | |
| Domicilio | |
| Codice Fiscale | |
| Telefono Fisso | |
| Cellulare | |
| Mail | |
| Pec | |
| Estremi documento di riconoscimento | |

| | |
|---|--|
| In qualità di | |
| Denominazione Persona Giuridica (Società Associazione, Coop . altro) | |
| C.F./P.IVA | |
| Sede Legale | |
| Pec/mail | |
| Contatto telefonico | |

Informazioni sul sito d'intervento:

| | |
|--|--|
| Proprietà | Pubblica/Privata: _____ |
| Dati Catastali | Foglio: Particella/e: |
| Indirizzo | |
| Indicazioni utili ad individuare il sito | |
| Se Area Pubblica in concessione/adozione/sponsorizzazione indicare gli estremi autorizzativi rilasciati dal Comune di Crotone | |
| Se area Privata indicare il/propietario se diversi da quello indicato in precedenza | |
| Estensione (metri quadrati) | |
| Indirizzo | |
| E' obbligatorio allegare orto foto (Google Maps) del sito d'intervento | |

Estremi di chi conduce le operazioni manutentive (indicare con X) :

| | |
|---------------------------------------|---|
| | Il medesimo soggetto/i che ne fa richiesta |
| | Soggetto terzo (Ditta o professionista specializzato) |
| Denominazione soggetto terzo : | |
| Rappresentante legale: | |
| Partita IVA/ C.F.: | |
| Recapito telefonico : | |
| Contatto mail/pec : | |
| Altre informazioni : | |

Attività manutentive che si vogliono condurre

(indicare con una X le opzioni)

| | | |
|--|--|-----------------|
| | Rasatura | |
| | Trinciatura | |
| | Sfalcio cespugli e attività simili | |
| | Potatura siepi | |
| | Potatura arbusti | Specie : |
| | Potatura alberi | Specie : |
| | Potatura alberi monumentali/pregio | Specie : |
| | Potatura palme | Specie : |
| | Abbattimento alberi | Specie : |
| | Abbattimento alberi monumentali/pregio | Specie : |
| | Abbattimento palme | Specie : |
| | Piantumazione alberi | Specie : |
| | Piantumazioni arbusti | Specie : |
| | Piantumazione fiori e altre piante | |
| | Applicazione sostegni alberi e piante | |
| | Ripristino terreno vegetale | |
| | Trattamento fitosanitario | |
| | Manutenzione/installazione strutture per attività ludico/sportive (giochini, palestre etc.) | |
| | Altre attività manutentive (specificare): | |

MOTIVAZIONI ABBATTIMENTO/POTATURA SU SUOLO

PUBBLICO E PRIVATO

Preso atto che le attività di potatura e abbattimento sono soggette ad autorizzazione comunale e che per i soli casi di attività che ricadono nella privata proprietà varrà il silenzio assenso che si conformerà allo scadere dei trenta giorni (30) come da presente regolamento

DICHIARO

Che l' attività di potatura/ abbattimento si rende necessaria per i seguenti motivi:

Per le sole attività di abbattimento si allega (indicare con una X) :

| | |
|--|--|
| | Perizia agronomica con eventuale Perizia di Stabilità dell' albero (VTS) (per interventi su suolo pubblico o su richiesta del Comune in caso di proprietà privata) |
| | documentazione fotografica (sia per interventi su suolo pubblico che privati) |
| | Numero e Specie arboree individuate in sostituzione a quelle abbattute (sia per interventi su suolo pubblico che privati, con possibilità di ulteriori prescrizioni da parte del Comune) |

POTATURE E

ABBATTIMENTO DI

ALBERI

MONUMENTALI/PREGIO

**(Indicare con una X la documentazione
allegata)**

| | |
|--|--|
| | Perizia tecnica prodotta da professionista abilitato (Dottore Agronomo; Dottore Forestale; Altro Specialista) |
| | Perizia di Stabilità dell' albero (VTS) |
| | Nulla Osta Soprintendenza per i casi di cui al D.lg. 42/2004 (Alberi Monumentali) |
| | Nulla Osta Organismi Regionali Competenti in Materia |
| | Materiale fotografico |
| | Altro: |

Altre Informazioni

| |
|--|
| DURATA ATTIVITA' MANUTENTIVA |
| Data di inizio attività stimata: |
| Data di fine attività stimata: |
| Con la presente inoltre dichiaro : |
| <ul style="list-style-type: none">• Di essere consapevole che gli interventi su suolo pubblico sono sottoposti ad esplicito nulla osta comunale |
| <ul style="list-style-type: none">• Di aver concordato preventivamente con l'organismo preposta alla gestione rifiuti la modalità di conferimento delle risulite vegetali e di altro materiale prodotto |
| Allegare copia della nota preventiva trasmessa all'ente a cui è demandata la corretta gestione dei rifiuti (Akrea S.p.a) per il ritiro delle risulite vegetali prodotte |

Crotone li _____

Firma